



## TRIBUNALE DI PISA

---

### SEZIONE CIVILE

In persona del giudice dott. E. D'Alfonso ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2334/2013 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo;

#### **promossa da**

**Putortì Vincenzo**, elettivamente domiciliato in S. Croce sull'Arno, via Gramsci n. 12 presso lo studio dell'avv. C. Brotini, difeso e rappresentato giusta procura a margine del ricorso in opposizione dall'avv. G. Caglia;

- OPPONENTE -

#### **contro**

**Comune di Pisa**, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Pisa, via degli Uffici n. 1, rappresentata e difesa dagli avv. S. Caponi, G. Lazzeri e G. Gigliotti;

-OPPOSTO -

e

**S.e.p.i. s.p.a.**, in persona del l.r.p.t., con sede in Pisa, piazza dei facchini n. 16;

-OPPOSTO-CONTUMACE -

### CONCLUSIONI

All'udienza del 21.4.2016 la parte opponente concludeva riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, dichiarandosi comunque remissiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dal Comune di Pisa (in ragione dell'atto di scarico totale dell'ingiunzione opposta), con liquidazione in proprio favore delle spese di giudizio.



Il Comune di Pisa concludeva per la dichiarazione di incompetenza per materia del tribunale adito in favore del giudice di pace; e comunque per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 10.6.13 Putortì Vincenzo proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo del proprio autoveicolo comunicato da Sepi in data 22.5.13, conseguente al mancato pagamento dell'ingiunzione della PM di Pisa n. 42976/09 per l'importo di € 175,94. Deduceva la mancata notifica dell'ingiunzione e dell'ordinanza prefettizia di decisione del ricorso avverso il verbale n. 1228579/2008/prot., ricorso al Prefetto ritualmente proposto dall'opponente; la mancata audizione del ricorrente in violazione dell'art. 24 Cost..

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Pisa depositava atto di discarico totale dell'ingiunzione opposta, chiedendo dunque dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.

S.e.p.i. s.p.a., pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, per cui all'udienza del 15.5.14 ne veniva dichiarata la contumacia.

L'istruttoria si svolgeva in via esclusivamente documentale ed infine, disposto il mutamento del rito in quello ordinario, all'udienza del 21.4.2016 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe, e la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso va senza dubbio dichiarata, a seguito dell'avvenuto sgravio dell'ingiunzione (doc. 1 fascicolo Comune), la cessazione della materia del contendere.

Residua pertanto l'esame del solo profilo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio, da valutare come noto alla stregua del criterio della cd. "soccombenza virtuale".

A tal riguardo occorre innanzitutto precisare che correttamente il Putortì ha instaurato il giudizio innanzi al Tribunale, anziché innanzi al giudice di pace.



Al primo spetta infatti *ratione materiae* la competenza inderogabile a conoscere delle controversie in tema di esecuzione forzata (art. 9 c.p.c., come sostituito dall'art. 50 d.lg. n. 51 del 1998), rientrando appunto in tale ambito l'opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo per il pagamento di una sanzione per violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass., sez. un., n. 20931 del 2011).

Nel merito, intervenuto lo sgravio della posizione da parte del Comune di Pisa, ne deriva che la pretesa creditoria è stata evidentemente riconosciuta come non fondata (v. per l'affermazione di un simile principio Cass. n. 14641 del 2014).

Le spese di lite si liquidano dunque a carico del Comune di Pisa come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria e della particolare semplicità dello svolgimento del giudizio.

Non va invece condannata al pagamento delle spese di giudizio SEPI s.p.a., la quale si è limitata ad eseguire correttamente il proprio compito finalizzato alla riscossione a seguito dell'incarico ricevuto dall'ente creditore (v. infatti il provvedimento di "discarico" in atti – doc. 1 fascicolo Comune -, nel quale si dà atto che la ragione dello sgravio è l'archiviazione disposta dal comando di Polizia Municipale, e dunque riconducibile al Comune di Pisa).

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 477,00 (di cui € 47,00 per esborsi), oltre IVA ed ulteriori accessori come per legge;
- Nulla è dovuto per spese da parte di SEPI s.p.a..

Pisa, il 10.10.16

Il giudice unico  
dott. Enrico D'Alfonso

